



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 56

## ORDINANZA DEL SINDACO

### ORDINANZA DEL 14-02-19, n. 8

**Oggetto:**

**Tutela della specie Fratino (*Charadrius alexandrinus*) presente nel litorale di Fermo anno 2019.**

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- il territorio del Comune di Fermo comprende una linea di costa di circa 8,3 km, disposta per metà a Nord e per metà a Sud del Comune di Porto San Giorgio;
- nell'area di spiaggia in zona Casabianca, antistante Viale E.S. Piccolomini, è registrata ormai da diversi anni la presenza sedentaria, nidificante e svernante della specie avifaunistica "Fratino" (*Charadrius alexandrinus*);
- il Fratino nidifica esclusivamente nelle spiagge, è una specie a rischio in Italia in quanto la sua popolazione è drasticamente diminuita nelle coste italiane negli ultimi venti anni e per questo motivo è particolarmente tutelata dalle leggi;
- appare quindi necessario attuare tutte le misure possibili, da un lato per informare la cittadinanza sulla necessità di salvaguardare questa specie e dall'altro per salvaguardare la vita e la possibilità riproduttiva di tutti gli individui presenti *in loco*;
- è acclarato che per la tutela della specie i maggiori pericoli sono rappresentati dalle attività antropiche in generale e dalla presenza di animali domestici o di affezione;

#### VISTI

- L'art 5 della direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" che prevede per le specie presenti nell'allegato "I" il divieto di uccidere o catturare deliberatamente e con qualsiasi metodo gli individui, di distruggere o danneggiare i nidi e le uova, o di asportare i nidi, di raccogliere le uova dall'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, nonché di detenere esemplari delle specie protette;
- La direttiva 92/43/CEE "Habitat" che prevede la tutela particolare delle specie e degli habitat inseriti negli allegati della direttiva stessa;
- Il codice della navigazione;
- La legge n.157/92 sulle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio in particolare agli artt. 3 e 21 c.1, lett. o), in cui si fa divieto di prelevare o detenere uova, nidi e piccoli di specie protette, nonché di danneggiare o distruggere nidi o uova di quelle specie, nonché di disturbare la loro attività riproduttiva e biologica;
- Il regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative approvato con Deliberazione C.C. n. 135 del 17.11.2004 e successivamente modificato con Deliberazioni di C.C. n. 63 del 31.07.2012 e 27 del 10.05.2018;

## RITENUTO

Di dover assumere in merito provvedimenti necessari alla tutela della avifauna protetta presente nel territorio comunale ed in particolar modo sull'arenile;

## ORDINA

Nel tratto di arenile della frazione Casabianca, compreso tra la duna artificiale delimitante la fascia verde di Casabianca (a Ovest), la linea di battigia (a Est), la linea coincidente con i bagni pubblici di fronte a piazzale Piccolomini (a Sud) e la concessione "Bagni Anna" (a Nord), è vietato arrecare disturbo alla attività riproduttiva della specie Fratino (*Charadrius alexandrinus*) mediante qualunque comportamento che possa compromettere o porre a rischio l'azione di cova, la schiusa delle uova, la buona e sicura crescita dei piccoli, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate; ed in particolare, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 24 luglio dell'anno 2019 è vietato:

- introdurre cani o animali da affezione, anche al guinzaglio;
- attraversare l'area descritta con cavalli o altri animali domestici attraversare l'area con ciclomotori, motocicli o qualunque altro mezzo di locomozione a motore fatta eccezione per i mezzi di pulizia della spiaggia, autorizzati, con transito solo nella corsia appena ad est della duna;
- sorvolare l'area a quota inferiore a metri 500 con parapendii a motore o con qualsiasi altro velivolo, anche comandato a distanza;
- approdare a riva con imbarcazioni a motore, anche spento;
- organizzare manifestazioni pubbliche o assembramenti di persone di qualunque genere su iniziativa pubblica o privata;
- danneggiare, calpestare o introdursi all'interno delle recinzioni disposte a difesa dei punti di nidificazione;
- utilizzare aquiloni e dispositivi simili;
- utilizzare dispositivi di amplificazione sonora di musica, di voce e, di ogni altra emissione acustica;

E' altresì fatto obbligo a chiunque rinvenga, nell'intera suddetta area, al di fuori delle recinzioni protettive, nidi di qualsivoglia specie animale, farne immediata segnalazione agli organi di polizia locale.

## DISPONE

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni della presente ordinanza. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione;
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998 n. 33;
3. Si ricorda, inoltre, che la cattura, il prelievo di nidi, uova e piccoli nati di uccelli selvatici è vietata ai sensi dell'art. 3 della L. 157/92 e da questa penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c.1 lett. e), mentre l'uccisione di esemplari della specie fratino (*Charadrius alexandrinus*), non esclusi i pulcini, risulta penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c. 1 lett. b) della medesima L. 157/92, in quanto specie particolarmente protetta.
4. La presente ordinanza venga:
  - resa nota al pubblico mediante :
    - apposizione di cartelli lungo il tratto interessato;
    - pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
    - affissione presso ciascun stabilimento balneare, campeggio o villaggio turistico del litorale.
  - inviata per quanto di competenza :
    - ai seguenti uffici comunali: Servizio LL.PP. Ufficio Manutenzioni, Servizio Politiche Ambientali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Comunicazione, Polizia

- Municipale, Dirigente Settore LL.PP., Protezione Civile, Urbanistica e Ambiente,  
Dirigente Settore Attività Produttive, Dirigente Settore Turismo;
- alla Società Fermo ASITE;
  - alle seguenti Autorità:
    - Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione, Roma;
    - Regione Marche- Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio-P.F.Tutela delle Acque e Tutela del Territorio Ancona;
    - ARPAM Dipartimenti Provinciali di Fermo e di Ascoli Piceno;
    - Dipartimento di Prevenzione Area Vasta n.4 –Fermo ASUR Marche;
    - Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;
    - Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio;
    - Associazioni di categoria balneari;
    - Associazioni e/o comitati di cittadini senza scopo di lucro aventi come finalità la protezione dell'ambiente.

### **AVVERTE**

La competenza a ricevere il rapporto per le violazioni rilevate ai sensi della presente Ordinanza è del dirigente del Settore Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg al Tar Marche e/o ricorso straordinario entro 120 gg al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL SINDACO  
*Avv. Paolo Calcinaro*